

RIVISTI I LIMITI

Identificazione sopra lo 0,5% del capitale sociale

La società ha più tempo per le risposte alle domande sull'Odg dell'assemblea

La direttiva (Ue) 2017/828 ha introdotto il diritto delle società emittenti a identificare in qualsiasi momento i loro azionisti ma consente agli Stati membri di limitare l'identificazione agli azionisti titolari di una partecipazione minima di capitale, da definire in misura non superiore allo 0,5 per cento (ferma restando la possibilità per i soci di negare il proprio consenso a essere identificati: cosiddetto diritto di opt-out del socio).

Il decreto legislativo 49/2019 limita l'identificazione agli azionisti titolari di una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto; al di sotto di tale soglia, dunque, non sussiste in capo agli emittenti un diritto di identificare i propri azionisti.

Pertanto, la disciplina non preclude ad alcun azionista al di sotto dello 0,5 per cento del capitale, qualora fosse nel suo interesse, di farsi conoscere dall'emittente stabilendo di sua iniziativa un contatto per instaurare un dialogo diretto.

Domande prima dell'assemblea

Per migliorare le condizioni applicative per l'esercizio del diritto degli azionisti di presentare domande sugli argomenti all'ordine del giorno prima dell'assemblea (e di ottenere una risposta alle domande presentate) la nuova normativa consente alle società di disporre di più tempo per rispondere a tali domande.

In particolare, la presentazione delle domande da parte degli azionisti prima dell'assemblea potrà avvenire fino a cinque giorni prima dell'assemblea e, in tal caso, la società fornisce risposta al più tardi durante l'assemblea. Qualora invece l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca prima dell'assemblea una risposta alle domande pervenute, fino al termine anticipato della record date (e cioè il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea), la società emittente dovrà

fornire le risposte almeno due giorni prima dell'adunanza dei soci sul proprio sito internet e l'attestazione della titolarità delle azioni potrà essere fornita dai soci successivamente al termine per l'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla record date.

Disclosure e “disimpegno”

Gli investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e i gestori di attivi devono mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull'adozione di una politica di impegno nei confronti delle società partecipate o, in caso contrario, in merito alle motivazioni circa la mancata adozione della stessa (approccio comply or explain). La politica di impegno descrive le modalità con cui tali soggetti monitorano le società su questioni rilevanti, tra cui strategia, risultati finanziari e non, rischi e struttura del capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A. Bu.